

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
in Liquidazione Coatta Amministrativa**

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L'anno 2025 il giorno 2 del mese di settembre presso la sede del Co.R.A.P.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dottor Sergio De Felice ha proceduto all'assunzione del presente atto.

DECRETO N. 14 del 02/09/2025: Concessione congedo non retribuito al dipendente Domenico Bagnato per gravi motivi familiari ai sensi dell'art. 4 della legge 53/2000 e del decreto ministeriale 278/2000. Decorrenza congedo dal 08.09.2025 al 12.01.2026.

Premesso che:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 478 del 12 novembre 2021 il Corap è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6/7/2011 n° 98 convertito con modificazione del L.15/07/2021 n. 111;
- con DPGR n.7 del 16.03.2022 è stato nominato il dottor Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Corap in l.c.a., ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Corap;
- con DGR n.96 del 13/03/2023 la Regione Calabria ha prorogato l'incarico al dott. Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- con DPGR n° 26 del 15.03.2023 è stato confermato il dottor Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- con Legge Regionale n. 16/2024 pubblicata sul BURC n. 69 del 29/03/2024 nell'art. 12 (norme transitorie) comma 7 è stato autorizzato il proseguo dell'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'agenzia ARSAI e della SORICAL nelle funzioni di pubblico interesse oggi svolte dal CORAP in LCA.

- con DPGR n° 70 del 12.11.2024 è stato nominato l'avvocato Sergio De Felice in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, salvo proroga dell'incarico;

CONSIDERATO CHE

- in data 01.09.2025 il dipendente Domenico Bagnato ha presentato istanza al fine di richiedere la concessione di un congedo non retribuito per gravi motivi di famiglia ai sensi dell'art. 4 della legge 53/2000 e decreto ministeriale 278/2000;
- il periodo di congedo non retribuito richiesto decorre dal 08.09.2025 e si conclude il 12.01.2026;
- le motivazioni della richiesta del congedo non retribuito sono idoneamente documentate e rientrano fra quelle previste dalla l. 53/2000 articolo 4.

PRECISATO CHE:

- il Dirigente dell'area personale ha verificato che:
 - ✓ il congedo richiesto non dà diritto alla retribuzione e non si computa ai fine dell'anzianità di servizio e previdenziale;
 - ✓ durante la fruizione del congedo il dipendente non può svolgere nessun'altra attività lavorativa;
 - ✓ il congedo non retribuito in oggetto non può superare i 2 anni nell'arco di tutta la vita lavorativa del dipendente e che il dipendente istante non ha mai fruito di altri periodi di tale tipologia di congedo;

ATTESO CHE:

- è stata avviata la procedura prevista dalla legge 111/2011 e delle leggi regionali n. 16/2024 e n. 10/ 2022, che prevedono tra l'altro il trasferimento del personale del Co.R.A.P. presso la nuova agenzia regionale ARSAI e presso la SORICAL SpA;
- il datore di lavoro può revocare la concessione del congedo per intervenute e improrogabili esigenze lavorative ed organizzative per le quali non è possibile la sostituzione del dipendente e/o per uso del congedo non conforme a quanto previsto dall'art. 4 della legge 53/2000.
- il dirigente del personale ha dato parere favorevole alla concessione del congedo al solo fine di permettere al dipendente di sopperire alle gravi necessità di famiglia che motivano la richiesta, pur rimarcando che la mole di lavoro a cui l'ufficio deve fare fronte indurrebbe a non potere accettare la richiesta e fermo restando la possibilità di revoca del congedo per intervenute e improrogabili esigenze lavorative ed organizzative per le quali non è possibile la sostituzione del dipendente e/o per uso del congedo concesso non conforme a quanto previsto dall'art. 4 della legge 53/2000.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente dell'Area del Personale, quale proponente del presente atto, attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente dell'Area Affari generali, ai sensi del Decreto Commissariale n. 33 del 16 aprile 2021, Allegato n. 1, ha verificato la legittimità e la rispondenza alle norme procedurali e amministrative;

DECRETA

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di:

1. **CONCEDERE** al dipendente Domenico Bagnato assegnato all'ufficio del Personale un periodo di congedo non retribuito ai sensi dell'art. 4 della legge 53/2000, decorrente dal 08.09.2025 al 12.01.2026.
2. **DARE ATTO** che:
 - il congedo richiesto non dà diritto alla retribuzione né è valido ai fini dell'anzianità di servizio e previdenziale;
 - durante la fruizione del congedo il dipendente non può svolgere nessun'altra attività lavorativa;
 - il datore di lavoro si riserva il diritto di revocare il congedo per intervenute e improrogabili esigenze lavorative ed organizzative per le quali non è possibile la sostituzione del dipendente e/o per uso del congedo concesso non conforme a quanto previsto dall'art. 4 della legge 53/2000.
3. **PRECISARE** che la concessione del congedo decadrà automaticamente ed anticipatamente nel caso in cui durante il periodo di fruizione si dovesse realizzare il trasferimento del personale Co.R.A.P. in ARSAI e in SORICAL SpA.
4. **DARE MANDATO** agli Uffici competenti, di curare gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente;
5. **DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale e valore di notifica.

Il Commissario Liquidatore

avv. Sergio De Felice

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993